

Copia



COMUNE DI DOLCEDO

PROVINCIA DI IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

26/08/2024

N.47

OGGETTO:

Parco eolico denominato "IMPERIA Monti Moro e Guardiabella" della potenza complessiva di 198,4 MW da realizzare nei Comuni di Aurigo, Borgomaro, Castellaro, Cipressa, Dolcedo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Prelà, Rezzo con strada di accesso in San Lorenzo al Mare e Costarainera - Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 - Espressione parere

L'anno duemilaventiquattro addì ventisei del mese di agosto alle ore undici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIUSEPPE REBUTTATO - Sindaco	Sì
2. PISANI ANGELO - Vice Sindaco	Sì
3. GIBELLINI BARBARA - Assessore	Sì
Totale Presenti: 3	
Totale Assenti: 0	

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott.ssa Francesca VIGLIONE Segretario Comunale

Assume la Presidenza il Signor GIUSEPPE REBUTTATO in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota prot. n. 141274 del 30/07/2024, acquisita agli atti con prot. n. 21309 del 30/07/2024, ha trasmesso comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento relativamente alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 per la realizzazione del Parco eolico denominato *"IMPERIA Monti Moro e Guardiabella"* della potenza complessiva di 198,4 MW da realizzare nei Comuni di Aurigo, Borgomaro, Castellaro, Cipressa, Dolcedo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Prelà, Rezzo con strada di accesso in San Lorenzo al Mare e Costarainera;
- con la nota sopra citata il Ministero ha evidenziato che *"Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 152 del 06/11/2021, chiunque abbia interesse può presentare alla scrivente le proprie osservazioni concernenti la Valutazione di Impatto Ambientale entro il termine di 30 gg dalla data di pubblicazione dell'avviso al pubblico sul sito web del Ministero, anche fornendo nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. Ai sensi del predetto comma, entro il medesimo termine, sono acquisiti per via telematica i pareri delle Amministrazioni e degli Enti pubblici in indirizzo."*;
- l'intervento proposto contempla la realizzazione di un parco eolico composto da 32 aerogeneratori di potenza ciascuno pari a 6,20 MW da collocare al di sotto dei crinali montani che da Picco Ritto raggiungono Monte Guardiabella per poi proseguire da Monte le Ciazze fino a croce Mermellina e scendere a Monte Arbozzaro o dell'Olmo passando per il passo del Maro e Monte Moro; in ultimo, da Monte Follia saranno interessati i crinali montani che giungono fino a Monte Pian delle Vigne, collocati nei territori comunali di Aurigo, Borgomaro, Castellaro, Cipressa, Dolcedo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Prelà e Rezzo, con un conseguente impatto visivo che interessa, non solo le aree indicate dal Proponente, ma anche quasi la totalità del territorio della Provincia di Imperia e di parte dei territori delle Province confinanti fino a confinare nella vicina Francia;
- il progetto si caratterizza in particolare per l'altezza delle pale eoliche (oltre 200 metri) che vanno a costituire una relevantissima modificazione del paesaggio di un ampissimo territorio, come emerge dagli studi di intervisibilità redatte dai tecnici della ditta proponente e dalla necessaria nuova viabilità di cantiere che va solo in parte a reimpiegare le esistenti Strade Provinciali e che costituisce un nuovo grosso "solco" da realizzarsi all'interno di crinali presentanti particolari pregi paesaggistici e naturalistici e al contempo importanti fragilità sotto il profilo idrogeologico;

VISTA la delibera della Giunta comunale n. 43 del 07/08/2024 con la quale è stato stabilito di assegnare all'U.T.C. l'indirizzo di predisporre e motivare, anche mediante il ricorso a utili fonti documentali esterne, un parere ex art. 24, comma 3, del D.Lgs n. 152/2006, nel procedimento di V.I.A. Statale, avente ad oggetto

il "*Parco Eolico IMPERIA Monti Moro e Guardiabella*", trasmettendo lo stesso all'Amministrazione comunale, con le modalità indicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, entro il termine del 29.08.2024;

CONSIDERATO che appare di tutta evidenza, anche senza addentrarsi nell'analisi tecnica del progetto, come un intervento di tal genere determini un impatto notevole sul paesaggio e sul territorio di un'area vastissima, area il cui valore paesaggistico è riconosciuto a livello internazionale ed inoltre costellata di beni culturali di alto valore storico ed architettonico quali chiese, monumenti, caselle e chiese campestri;

SOTTOLINEATO, in particolare:

- che i territori della Valle Prino, Valle Impero, Valle Arroscia e Valle Giara di Rezzo sono caratterizzati da un'importantissima ricchezza paesaggistica, che deriva dalla presenza di ampie zone boscate sulle pendici collinari alternate ad una porzione sommitale a pascolo, disegnando nel complesso il paesaggio che costituisce la principale risorsa di attrazione del flusso turistico, ormai costante, per tutta il territorio dianzi citato; la ricchezza paesaggistica non rileva solo in quanto risorsa turistica ma come elemento di valore della qualità del vivere per i residenti, che anche in relazione a tale risorsa scelgono di restare in quest'area rurale;
- che la tutela del paesaggio rappresenta un obiettivo prioritario dell'azione di questo Ente che, pertanto, sottopone a tutte le Autorità e gli Enti che siano coinvolti nel procedimento autorizzatorio e di realizzazione dell'intervento in argomento, l'assunzione del paesaggio come valore ed interesse pubblico nei confronti del quale debba essere effettuato il contemperamento dell'interesse inerente la realizzazione di fonti energetiche per la produzione di energie rinnovabili;
- inoltre che il territorio è ben consapevole della necessità di portare avanti la transizione ecologica, tuttavia non al costo di sacrificare la primaria risorsa territoriale costituita dal paesaggio;

RAMMENTATO che gran parte del territorio è beneficiario attraverso fondi: PSR, PNRR, Statali, Regionali e Provinciali e in quanto Area Interna Valle Arroscia nell'ambito della Strategia Nazionale Aree Interne, dello stanziamento e l'utilizzo di importanti risorse pubbliche per la valorizzazione di quei beni che questo progetto andrebbe proprio a compromettere, vanificando di fatto l'obiettivo dei fondi pubblici dedicati;

DATO ATTO che a seguito delle riunioni che si sono svolte su iniziativa del Presidente della Provincia presso la Sala Comuni della Provincia di Imperia rispettivamente in data 9/8/2024 ed in data 19/8/2024, i Comuni dell'area come sopra individuata, hanno manifestato la ferma opposizione al progetto in argomento, che rappresenta un gravissimo danno per il paesaggio e le comunità insediate sul territorio;

PRESO ATTO delle osservazioni emerse in particolare nell'incontro svoltasi in data 19/08/2024 presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Imperia, nel quale la ditta proponente 18PIUENERGIA S.r.l. ha illustrato il progetto e fornito chiarimenti all' Amministrazione Provinciale nonché alle Amministrazioni Comunali coinvolte direttamente dall'intervento;

CONSIDERATO, pertanto, necessario predisporre un parere per gli aspetti di competenza di questa Amministrazione Comunale, da trasmettere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in riscontro alla nota sopra citata;

RITENUTO, pertanto, necessario, al fine di porre in essere una concreta azione di tutela del paesaggio del territorio sopra meglio specificato, della qualità della vita delle comunità storicamente presenti, dell'economia turistica che rappresenta un fattore trainante del tessuto economico locale, di richiedere a tutte le Autorità e Amministrazioni pubbliche competenti ed interessate a qualsivoglia titolo, inclusa la Commissione Tecnica Verifica Impatto Ambientale, di esprimere parere negativo e/o comunque respingere l'istanza presentata dalla società 18PIUENERGIA S.r.l. per il progetto di parco eolico denominato "*IMPERIA Monti Moro e Guardiabella*" della potenza complessiva di 198,4 MW da realizzare nei Comuni di Aurigo, Borgomaro, Castellaro, Cipressa, Dolcedo, Pietrabrana, Pieve di Teco, Prelà, Rezzo con strada di accesso in San Lorenzo al Mare e Costarainera;

VISTA, altresì, la proposta di parere formulata dall'U.T.C. assunta al protocollo dell'Ente in data 23/08/2024 prot. n. 3883, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

RILEVATA la necessità di provvedere con tempestività al rilascio del parere in oggetto essendo il termine previsto dal D.Lgs. 152/2006 previsto entro il 29/08/2024;

ACQUISITO il parere contrario di cui all'art. 49, D.Lgs. 267/00 TUEL, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la presente proposta non è corredata dal parere di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, non comportando la stessa riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con votazione unanime favorevole e palese resa nei modi e termini di legge

DELIBERA

DI CONSIDERARE le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990;

DI APPROVARE l'allegata proposta di parere dell'U.T.C., parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e quindi di esprimere parere contrario anche per i seguenti riassunti motivi:

a) gli impianti eolici, per la collocazione proposta, specie di dimensioni considerevoli come quello in oggetto, non sono compatibili con il territorio individuato dal progetto, caratterizzato da fragilità geomorfologica con presenza di zone carsiche, valori paesaggisti di particolare bellezza e tutelati da specifici decreti ministeriali, particolare valenza turistica legata anche all'escursionismo;

b) questa Amministrazione è favorevole allo sviluppo di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ma che più si addicano alle specificità del territorio e, in particolare, che prendano in considerazione l'intero ciclo dell'acqua ovvero di impatto ambientale, visivo-paesaggistico e infrastrutturale più contenuto, quali il fotovoltaico, anche mediante il ricorso a comunità energetiche;

c) il progetto presentato del parco eolico in oggetto contiene diverse incongruenze ed appare ampiamente lacunoso nello studio di specifici aspetti dal tema della salute pubblica, all'analisi socio-economica, alla natura delle zone carsiche, alla presenza di falde acquifere e la presenza di zone percorse dal fuoco, di interferenza con le infrastrutture e logistica;

DI TRASMETTERE il presente parere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio i successivi adempimenti inerenti l'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione di copia del presente atto al suddetto Ministero;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

stante la necessità di provvedere con tempestività al rilascio del parere in oggetto essendo il termine previsto dal D.Lgs. 152/2006 entro il 29/08/2024

DELIBERA

DI DICHIARARE con separati voti unanimi palesi la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Pareri ai sensi degli artt. 49, 1° comma, e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - previo controllo di regolarità e correttezza amministrativa - ai sensi degli artt. 49, 1° comma, e 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificati dal D.L. n. 174/2012.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Massimo Dema

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to : GIUSEPPE REBUTTATO

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Francesca VIGLIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Dolcedo, li 26/8/2024

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Francesca VIGLIONE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Dolcedo, li 26/8/2024

Il Segretario Comunale



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26/8/2024

☒ In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D.L. 18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.)

☐ Per il decorso di giorni 10 dalla data di affissione all'Albo Pretorio del Comune, in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art.134 comma 3 del D.L. 18-08-2000 N.267 – T.U.E.L.)

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa Francesca VIGLIONE

Prot. n 3883 del 23/08/2024

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS

Via pec all'indirizzo: va@pec.mite.gov.it

OGGETTO: [ID_VIP: 12674] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.152/2006 relativa alla realizzazione del parco eolico denominato "IMPERIA Monti Moro e Guardiabella", della potenza complessiva di 198,4 MW da realizzare nei Comuni di Aurigo, Borgomaro, Castellaro, Cipressa, Dolcedo, Pietrabruna, Pieve di Teco, Prelà, Rezzo con strada di accesso in San Lorenzo al Mare e Costarainera (IM). Proponente: 18PIUENERGIA S.r.l. **PARERE ex art. 24 comma 3 D. Lgs n. 152/2006.**

PREMESSO che, con nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, Divisione V - Procedure di valutazione VIA e VAS n. 141274 del 30.07.2024, acquisita agli atti di questo comune in pari data, con protocollo n. 3555, si comunicava la procedibilità dell'istanza indicata in oggetto e la pubblicazione della documentazione sul portale ambientale del MASE, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs n.152/2006 e ss. mm. e ii. e dell'avviso al pubblico ex art. 24 comma 1 del citato D. Lgs.

OSSERVATO quanto segue:

1) OSSERVAZIONI GENERALI E PRELIMINARI

➤ Il progetto delinea il quadro normativo - programmatorio di riferimento, limitandosi ad una sommaria descrizione dei vincoli, ma non approfondisce, in modo adeguato, il necessario profilo della conformità del progetto rispetto agli stessi.

➤ Il Quadro di Riferimento Progettuale (22109_EO_DE_SIA_R_08_0002_A_Relazione quadro progettuale+allegati.pdf), è quasi del tutto privo di elementi tecnici e quantitativi.

Ai fini di un'attendibile valutazione di fattibilità tecnica:

- difetta un consistente patrimonio di dati anemologici specifici, rilevati a quota paragonabile a quella del mozzo delle macchine da installare; paradossalmente, il valore della produttività netta stimata viene omissso in quanto “dato sensibile”;
- difetta un adeguato approfondimento delle indagini geologiche e geotecniche sito specifiche;
- carente e frammentaria è la produzione di dati quantitativi sui fattori di impatto ambientale in fase di cantiere e in fase di esercizio, ad esempio: l’ubicazione dei siti in cui sarebbero conferiti gli ingenti quantitativi di terre da scavo in esubero (a quanto si legge nella “Relazione Tecnica di Cantierizzazione” per il loro trasporto si prevedono 32.500 viaggi) si apprende solo dalla lettura di una tabella (22109_EO_DE_CI_D_12_0009_A cave per deposito materiali.pdf), nessun approfondimento circa le tematiche ambientali è dedicato a queste aree.

➤ La trattazione circa lo stato dell’ambiente (22109_EO_DE_SIA_R_08_0003_A_Relazione quadro ambientale+allegati.pdf) é svolta a livello puramente narrativo e senza adeguato approfondimento. In particolare, va ricordato che le Linee Guida 28/2020 SNPA avvertono che *“nella documentazione dei progetti che interessano in modo diretto o indiretto le aree della Rete Natura 2000 devono essere forniti gli elementi relativi alla compatibilità dei progetti stessi con le finalità conservative previste dalla normativa vigente”*.

➤ La documentazione pubblicata, risulta carente dei requisiti di cui all’art. 5 lett. g) D. Lgs. n. 152/2006; il livello di progettazione non soddisfa, infatti, i requisiti di riferimento di cui all’art. 23 commi 5,6 e 7 del D. Lgs n. 50/2016 (previgente).

Non risulta redatto né pubblicato il documento n. 8 di cui all’allegato IV della Direttiva 2011/92/UE: *“sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti”*.

➤ L’iniziativa si avvale, con riguardo alla disponibilità delle aree su cui realizzare il parco eolico e le opere connesse, della procedura espropriativa come dichiarato nella Relazione Tecnica Descrittiva punto. 3.1 (22109_EO_DE_GN_R_09_0001_A Relazione tecnica descrittiva.pdf).

Nell’elenco degli elaborati di progetto risulta comparire un PIANO PARTICELLARE di esproprio (22109_EO_DE_GN_R_09_0011_A Piano particellare di esproprio_rid) tuttavia NON RINVENUTO TRA GLI ELABORATI pubblicati.

Ai fini dell’invocata applicabilità della disciplina del d.p.r.. 327/2001, in materia di procedimento espropriativo, il supposto piano particellare (che ne costituisce necessario presupposto per l’avvio) NON AVREBBE I REQUISITI IMPOSTI dall’art. 31 del d.p.r. 207/2010, così come desumibili dalla Relazione Tecnica Descrittiva.

- Del tutto approssimative sono le analisi relative agli impatti in tema di:
 - patrimonio culturale e identitario;

- natura e biodiversità;
- salute e pubblica incolumità (inquinamento acustico ed elettromagnetico, rischio da gittata);
- suolo e sottosuolo.

➤ Lo studio di impatto ambientale è generico ed insufficiente nella parte in cui si valuta l'incidenza socio-economica e il bilanciamento costi-benefici, al fine di garantire la sostenibilità dell'intervento. Quanto riportato nella Relazione Tecnica Descrittiva (pag.49), in merito alle ricadute occupazionali e alle implicazioni economiche (sia in fase di costruzione che in fase di mantenimento dell'impianto,) si presenta carente di ogni riferimento alle principali attività economiche che caratterizzano i territori (turismo, agricoltura e zootecnia), anche in prospettiva della durata di esercizio dell'impianto (25-30 anni).

2) IMPATTO VISIVO, PAESAGGISTICO e CULTURALE

Con riferimento alle visuali paesaggistiche, risultano inadeguati quando non assenti i foto inserimenti, che non restituiscono una corretta, realistica percezione degli aerogeneratori e che appaiono volutamente non chiari e imprecisi.

La maggior parte degli aerogeneratori sono posizionati poco al di sotto dei crinali della cornice montuosa, che disegna l'orizzonte orografico visibile dalla vicina costa.

Si evidenzia che le aree sulle quali si troverebbero i siti delle torri eoliche sono interessati da beni culturali e paesaggistici, evidenziati nella documentazione di progetto, tutelate ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004.

Pertanto appare chiaro come il progetto proposto comprometta i caratteri essenziali del territorio, riducendone l'appropriata fruizione e/o utilizzazione in chiave turistica e culturale, perché altera l'integrità visuale e i valori estetico identitari del contesto.

Si osserva, inoltre, l'OMESSA ANALISI dell'impatto sull'Area di Interesse Archeologico del "MONTE FOLLIA".

Si tratta di un insediamento (sito d'altura) risalente alla Seconda età del Ferro, sulla sommità dell'omonimo monte (m 1031 s.l.m.), a cavallo tra i territori dei Comuni di Dolcedo, Pietrabruna e Taggia e *"caratterizzato da una forma a calotta impostata su uno spianamento artificiale di forma pseudocircolare ad anello concentrico. Il sito individuato è stato oggetto di una preliminare ricognizione nel 1985 e in seguito di sette campagne di scavo condotte tra il 1987 e il 1994 dalla sezione di Imperia dell' Istituto Internazionale di Studi Liguri"* (dati.cultura.gov.it).

Dagli elaborati progettuali, si evince la certa compromissione dell'integrità del sito, in conseguenza della realizzazione dell'intervento, con particolare riguardo alle torri eoliche nn. 18 e 19 e alle opere di accesso, come di seguito rappresentato.

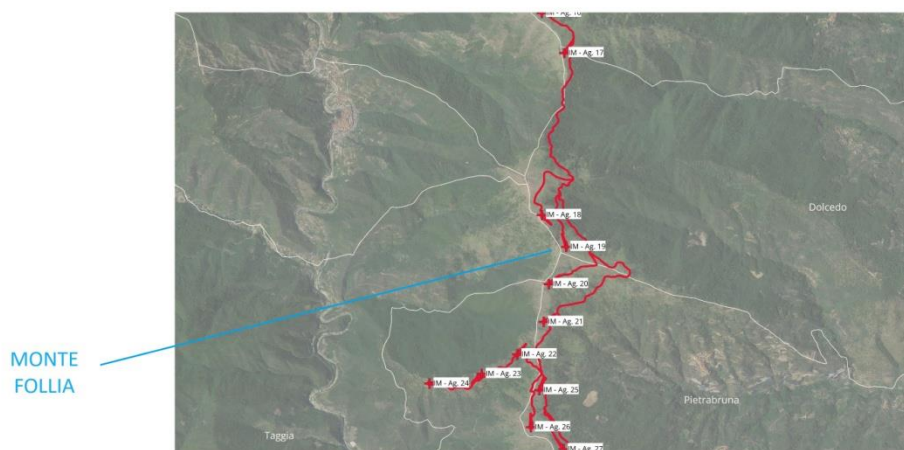


FIG. 1 - Localizzazione del sito d'altura del Monte Follia.



FIG. 2 - Veduta del Monte Follia da nord.

FIGURE ESTRATTE DA "LIGURES CELEBERRIMI / ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE (MONDOVI' APRILE 2002)
A CURA DI ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI - D.SA DANIELA GANDOLFI/D.SA GABRIELLA STABILE RE



STRALCIO ELABORATO DI PROGETTO
22109_EO_DE_GN_D_01_0001_A_Inquadramento_su_ortofoto

3) INTERFERENZA CON OPERE DI DERIVAZIONE IDRICA

La documentazione di progetto si limita a verificare il posizionamento degli aerogeneratori a distanza superiore ai 200 mt dalle opere di derivazione idrica ad uso potabile (IMPERIA-MONTI MORO-GUARDIABELLA-IM01-2022-GEOLOGICA-FINALE-REL11).

Non è stato eseguito, invece, uno studio dedicato agli impatti derivanti dalle imponenti opere di fondazione e dall'introduzione nel terreno di numero 32 "pali trivellati" (diam. 1.2 mt, lung. circa mt. 20) per ciascuna torre eolica, rispetto alle falde acquifere che alimentano i punti di prelievo idrico posti a valle, per l'approvvigionamento dell'acqua ad uso potabile dei territori interessati, con rischio di inquinamento e/o interruzione e/o deviazione, del percorso sotterraneo delle acque.

Inoltre, tale aspetto, pur essendo stato oggetto di specifiche e indicazioni progettuali per gli aerogeneratori da. n 1 a n. 6, viene ipotizzato, sulla base di una verifica successiva,

anche per altri aerogeneratori (RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA PAGG. 23-24-25).

Non è stata oggetto di analisi, altresì, la variazione del regime di deflusso superficiale delle acque meteoriche e l'alterazione dei processi di "ricarica della falda".

4) INCIDENZA SOCIO - ECONOMICA

4.1 Le aree di interesse sono destinate prevalentemente al pascolo (ovino, caprino, bovino) e a colture olivicole.

Pertanto in tutti gli elaborati prodotti non è stato analizzato l'impatto che le torri e le connesse opere infrastrutturali avranno sulle aziende zootecniche esistenti e di futuro impianto.

Inoltre, per il tracciato stradale da realizzare, non sono state valutate le possibili incidenze sulla frammentazione della aziende agricole, sull'interruzione di reti idriche, di strade poderali e interpoderali.

4.2 L'indagine proposta delinea un quadro delle attività economiche come quasi esclusivamente di tipo agricolo.

Del tutto trascurata invece, al di là della destinazione agricola dei terreni, è la **FONDAMENTALE COMPONENTE ECONOMICA DEL TURISMO**, di tipo enogastronomico ed escursionistico (trekking, mountain biking) per la fruizione dei territori caratterizzati dalla *"bellezza naturale, per il paesaggio percepito quale natura ben conservata"*, pag. 6 del Quadro di Riferimento Progettuale.

Trattasi, peraltro, di turismo che vede nell'interazione entroterra - mare un connubio inscindibile, che attrae i turisti, in prevalenza stranieri, proprio in ragione della vicinanza sia al mare (e alla pista ciclabile litoranea) che a paesaggi montani, mediante strutture ricettive costituite, prevalentemente, da bed & breakfast, appartamenti per vacanze e agriturismi.

I dati riguardanti la ricettività, in strutture registrate, nel Comune di Dolcedo riferiti all'anno 2023 evidenziano:

- strutture ricettive complessive n. 203;
- posti letto n. 1.066
- pernottamenti n. 29.429.

Sulla scorta delle tendenze in atto da decenni, rafforzata dalle politiche incentivanti il turismo, poste in essere dalle amministrazioni locali, può certamente concludersi che l'economia dei territori interessati non possa godere di alcuna forma di adeguata compensazione dall'intervento a progetto e che, pertanto, i benefici prospettati sarebbero di gran lunga inferiori ai danni derivanti dal decremento del flusso turistico e dal deprezzamento dei valori immobiliari che, in alcune zone più a ridosso della costa, attualmente sono pari (quando non superiori) ai valori riscontrabili nelle aree periferiche del vicino capoluogo di Imperia.

5) ASPETTI URBANISTICI

5.1 Le aree interessate dall'intervento hanno la seguente destinazione, secondo le previsioni dello Strumento Urbanistico Generale comunale:

TNI - sp : Territori non insediabili Ambiti di conservazione e riqualificazione silvo pastorale boschive e arbustivo - prative Lo strumento urbanistico generale non prevede, pertanto, in dette aree la possibilità di realizzare impianti eolici.

La disciplina derogatoria di cui all'art. 12 comma 7 della L. n. 387/2003 consente la realizzazione di impianti di produzione da FER in aree agricole, a CONDIZIONE *“che si tenga conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”*.

5.2 Gli elaborati di progetto evidenziano che gran parte dell'impianto, con riferimento agli aerogeneratori e alle interconnesse opere accessorie, ricade in aree percorse dal fuoco negli anni da 2011 a 2022 (*2109_EO_C_GN_D_06_0010_A incendi boschivi.pdf / 22109_EO_DE_GN_D_01_0013_A Incendi boschivi.pdf*)

L'intervento a progetto, complessivamente inteso, deve essere inquadrato quale “impianto di produzione “ di energia elettrica, mentre non può essere annoverato tra le *“opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente”*.

Ciò detto, le opere a progetto soggiacciono alle inderogabili norme di cui alla L. 353/2000 art. 10, la quale vieta sia il cambio di destinazione dei terreni (per 10 anni) che l'effettiva costruzione di manufatti (per 15 anni) volte all'insediamento, in dette zone, di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, tranne l'ipotesi in cui la variazione di destinazione ovvero il titolo abilitativo siano precedenti l'intervento di costruzione. (Cass. Pen.Sent n. 16624/2015).

6) IMPATTO SUL CONTRASTO DEGLI INCENDI BOSCHIVI

Le aree prative e boschive, che connotano la zona di intervento con pendenze elevate, sono particolarmente soggette a rischio incendi, come acclarato dalla documentazione prodotta dal soggetto proponente, che devastano ettari di territorio, distruggendo preziosi ecosistemi, campagne, allevamenti e colture, giungendo anche a ridosso dei vicini insediamenti umani a valle.

La prospetta utilizzabilità della nuova strada di collegamento degli aerogeneratori quale pista tagliafuoco, peraltro sui crinali montuosi, non tiene conto dell'impiego, più efficace e tempestivo, dei mezzi aerei di spegnimento.

In questo contesto, la presenza delle torri eoliche (altezza mt 209!!) sui crinali a ridosso di tali aree, comporta criticità inerenti le complesse operazioni di spegnimento degli incendi boschivi. La presenza degli aerogeneratori costituirebbe un ostacolo alla navigazione, sui corridoi di approccio alle fiamme, dei mezzi aerei ad ala fissa, influenzando negativamente sull'efficacia degli interventi di spegnimento e potrebbe addirittura escluderlo. La stessa problematica riguarda l'utilizzo dei mezzi ad ala rotante in particolare nelle fasi di spegnimento e di approvvigionamento idrico.

7) RISCHI PER LA SALUTE UMANA

Il progetto soffre di tutta una serie di errori e violazioni di regole e norme richiamate in altre sezioni di questo documento e si ritiene, inoltre, che il proponente non si sia preoccupato di produrre un'articolata Valutazione di Impatto Sanitario (VIS), a necessaria integrazione delle Valutazioni di Impatto Ambientale (VIA).

Il Legislatore si è, infatti, preoccupato (D. Lgs. 104/2017) di indicare la necessità di comprendere la VIS nella VIA, sottolineando che il concetto di salute debba essere inteso in senso largo, secondo le indicazioni della Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per cui la salute non è definita, semplicemente, dall'assenza di malattie e infermità ma comprende un completo benessere fisico, mentale e sociale.

Nella Direttiva Europea di riferimento (2014/52/UE), da cui è discesa la Legge nazionale, si fa riferimento a diverse tipologie di effetti rilevanti per la salute, quali la vulnerabilità della popolazione residente e la possibilità che l'opera possa comportare eventi accidentali in misura superiore all'atteso. Questi aspetti non sono stati neppure minimamente considerati dal proponente, mentre già solo la distribuzione per classi di età dei residenti nelle aree avrebbe meritato una grande attenzione. Dati i recenti forniti dall'ASL 1 Imperiese ci informano, ad esempio, che la popolazione residente in Valle Arroscia è costituita al 30% da persone di età superiore a 65 anni (media nazionale al 24%), indice di vecchiaia 355,10 (indice nazionale 178,4).

Questa condizione connota un evidente fragilità della popolazione residente nelle nostre Valli, rendendola suscettibile a *noxae patogene* generate dall'opera.

In disparte il dettaglio tecnico delle diverse per la stesura di una VIS, ci si limita a brevi commenti su quanto sarebbe stato minimamente dovuto.

Nella fase di screening si valuta se sia necessario, o meno, procedere con una VIS che, in genere, è dedicata allo studio dei potenziali effetti sulla salute derivanti alla costruzione di grandi opere (quali questa in oggetto) o a situazioni peculiari, in cui un intervento circoscritto porti ad insediare nel territorio una tipologia produttiva che potrebbe recare nocimento alla popolazione. L'esempio classico è rappresentato dai termovalorizzatori (inceneritori) in rapporto alle emissioni in atmosfera e ricadute al suolo dei prodotti di combustione.

Riteniamo che non sussistano dubbi sul fatto che questo progetto, per la tipologia di intervento, per lo scavo e movimentazione di enormi quantitativi di terreno e rocce, per le attività di trasporto su automezzi pesanti, debba richiedere una VIS, senza trascurare gli effetti sulla salute derivanti dalla messa in esercizio del parco eolico.

Non si vede come possa essere ritenuta non necessaria una VIS, quando si prevede un'attività di scavo su territorio con produzione di almeno un milione di tonnellate di terriccio residuo. Come si può considerare che questa attività sia scevra da rischi per la salute quando non si conosce in dettaglio la natura del materiale di risulta, costituita da terriccio superficiale ma anche da materiale roccioso prodotto dalle perforazioni di roccia (anche di decine di metri nel sottosuolo) previste per l'ancoraggio delle pale? Come si può escludere, basandosi solo su generiche valutazioni geologiche di letteratura, non confortate da carotaggi in aree specifiche sui diversi luoghi di intervento che non possano essere intercettate stratificazioni di minerali di serpentino (molto comuni nelle nostre Alpi e Prealpi anche in giacimenti affioranti) e, quindi, possibile contaminazione ambientale da amianto crisotilo? A questo proposito, è ben noto il caso occorso in Valle di Susa quando in occasione degli scavi a Sauze d'Oulx, per la costruzione della pista di bob e slittino per i giochi olimpici invernali di Torino 2006, è stato prodotto un inquinamento d'amianto che ha determinato la delocalizzazione dell'opera a Cesana, nonché l'adozione di rilevanti (e dispendiose) misure di contenimento.

Possiamo immaginare che il trasporto del materiale di risulta mediante automezzi pesanti (vengono dichiarate decine di migliaia di tratte percorse da automezzi pesanti, distribuite su un periodo di 4 anni) possa essere sicuro? Possiamo immaginare che all'inquinamento ambientale prodotto dalle emissioni degli autocarri (idrocarburi policiclici aromatici-IPA-, benzene, CO₂, Diesel exhaust (tutti cancerogeni per la specie umana eccetto la CO₂) non si aggiunga un inquinamento da particolato fine (PM₅, PM₁₀) disperso durante la fase di trasporto e stoccaggio? Come viene controllato il sito di deposito del materiale di risulta nella frazione Muzio di Pieve di Teco? Quali sono gli interventi di mitigazione previsti?

E' lecito domandarsi come sia possibile non considerare che il passaggio di decine di migliaia di autotreni, in prossimità di un borghi abitati da persone in età medio avanzata, non possa comportare rischi dal momento che questa popolazione sarà soggetta alla inalazione delle emissioni da autotrazione con livelli di particolato ancora accresciuti dalla volatilizzazione di un materiale di risulta di cui non si conosce la natura (perché non caratterizzata)?

Si aggiunga poi l'inquinamento acustico, determinato dall'incremento del traffico veicolare presente, nonché il rischio di eventi incidentali, anche gravi, per il passaggio continuo di autotreni di grandi dimensioni su strade provinciali a carreggiata ridotta che già conoscono un intenso traffico veicolare di base.

Occorrono anche osservazioni sul *post operam*, in quanto sarebbe semplicistico considerare che l'esercizio del parco eolico non comporti rischi per la salute. Esiste una crescente letteratura scientifica sugli effetti delle pale eoliche come fattore di disturbo del sonno e generatore di stress nella popolazione residente.

Le conclusioni di questi lavori sono concordi nell'affermare che se i dati non possono essere conclusivi per la definizione di un rapporto causa-effetto (sia per le modalità di raccolta dati, spesso ottenuti mediante questionari autosomministrati, sia per breve lasso di tempo intercorso dall'introduzione di questa tecnologia) ma, in genere, viene sottolineato che siano peraltro evidenti fenomeni di "disturbo" sia del sonno, sia del benessere soggettivo derivanti da fattori stressogeni, quali l'impatto visivo da deturpazione del paesaggio e dalla modesta qualità del sonno.

Nelle popolazioni oggetto di studio è stata infatti registrata una generale insofferenza verso la presenza di aerogeneratori che modificano il paesaggio e verso il rumore continuo, a basse frequenze, che disturba il sonno.

È sicuramente vero che l'intensità sonora non è tale da provocare un danno oggettivo all'organo dell'udito, ma è altrettanto vero che la componente soggettiva della percezione del rumore possa costituire una importante forma di disturbo. È forse pleonastico, ma sicuramente utile, ricordare il concetto di salute come totale benessere psicofisico (OMS).

Queste considerazioni dovrebbero essere attentamente valutate e non sono le sole che riguardano il problema salute ma sicuramente le più evidenti.

Altri aspetti riguardano la necessità di monitoraggio della qualità delle acque a seguito dei lavori di scavo, in quanto è lecito domandarsi come possa essere garantita la qualità delle acque successivamente alle grandi movimentazioni di terreno su una tratta di decine di Km, in particolare riguardo all'inquinamento da metalli e metalloidi (arsenico).

Nel progetto troviamo alcune generiche affermazioni sul problema metalli ma non riusciamo a cogliere valutazioni puntuali sul rischio e sulla messa in essere di un sistema di monitoraggio che consenta una efficace prevenzione.

In conclusione, sarebbe stato necessario prevedere una VIS, già solo per gli interventi di viabilità e scavo per l'ancoraggio degli aerogeneratori, nonché per la messa in sicurezza del sito di stoccaggio in Moano.

Queste tipologie di VIS vengono sistematicamente condotte in caso di costruzione di reti stradali o di stoccaggio di materiali inerti o di smaltimento derivanti da scavi per tratte stradali o ferroviarie.

Non può essere dismesso, inoltre, il problema del "disturbo" al pieno benessere psicofisico con le conseguenti ricadute sulla salute dei cittadini residenti in aree limitrofe al parco eolico in progetto.

RITENUTO che,

- sulla base di quanto sopra riportato, possa concludersi che il progetto e lo studio di impatto ambientale presentati non siano elaborati con un livello di approfondimento tale da far emergere un'appropriate valutazione degli elementi innanzi citati, anche in relazione alle adeguate misure da adottare, idonee a garantire una mitigazione degli impatti prodotti dall'impianto sulle diverse componenti ambientali e paesaggistiche presenti nella zona;
- sia indispensabile una più compiuta analisi degli elementi che concorrono alla fondamentale valutazione della sostenibilità sociale, ambientale, sanitaria ed economica dell'intervento;
- insistendo il parco in aree tutelate ex D.lgs. n. 42/2004, l'analisi dei relativi impatti non sia affatto esaustiva;
- l'inserimento sproporzionato di un parco di tale estensione, caratterizzato da aerogeneratori di rilevanti dimensioni e altrettante rilevanti opere connesse, rischi di compromettere in modo irreversibile i paesaggi rurali e naturali;
- sia necessario che vengano individuati, descritti e valutati compiutamente gli impatti diretti e indiretti dell'impianto sull'ambiente, anche in relazione alle principali alternative che possono essere prese in esame, nonché alle misure di mitigazione e compensazione che, allo stato, non sono sufficienti;
- le opere e le installazioni a progetto, costituendo un complesso unitario di interventi volti all'insediamento di attività produttiva in aree percorse dal fuoco da meno di 15 anni, siano contrarie al divieto di cui all'art. 10 della l. n. 353/2000, non suscettibile di deroga.

Tutto quanto sopra premesso, osservato e ritenuto, si esprime **PARERE CONTRARIO** al progetto finalizzato alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica in oggetto.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'AREA TECNICA
Geom. Massimo DEMA

